

# FONDAZIONE - ILSE WALDTHALER

## *Statuto*

### 1. Fondazione

Viene fondata la FONDAZIONE - ILSE WALDTHALER con sede a Bolzano.

La fondazione è una organizzazione sociale e di interesse collettivo.

La fondazione si dedica alla sua attività per ora in Alto Adige e successivamente anche fuori l'Alto Adige.

La fondazione può costituire altre sedi, filiali oppure uffici tanto in Provincia di Bolzano quanto fuori provincia per raggiungere meglio le proprie finalità e per creare i rapporti necessari per l'appoggio della fondazione.

### 2. Obiettivi

I quali sono:

a) Sostenere i gruppi ed i singoli individui, i quali contribuiscono con la loro attività a tenere svegli gli obiettivi ed i desideri della signora Ilse Waldthaler ed a metterli in pratica ed a proseguire il suo impegno civile e politico;

b) Incoraggiamento ed appoggio delle donne con coraggio civile che s'impegnano per maggiore democrazia diretta in Alto Adige;

c) Applicare ed appoggiare il principio dell'"auto-aiuto" ampiamente, sia al livello individuale che al livello collettivo;

d) Appoggiare le iniziative dei cittadini e delle associazioni che si dedicano ad una maggiore della partecipazione dei cittadini, della formazione aperta dell'opinione, più corresponsabilità e più diritti di decisione.

La fondazione persegue esclusivamente obiettivi pedagogici, sociali e solidali .

### 3. Attività

Per raggiungere i suoi obiettivi la fondazione esercita la sua attività nei campi dell'educazione politica, della protezione e dell'eccedenza dei diritti dei cittadini e della relativa ricerca scientifica ed in particolare tramite il suo proprio lavoro oppure tramite contratti di cooperazione con persone individuali, associazioni, corporazioni ed istituzioni ufficiali e privati:

a) istituisce e presta premi e borse di studio alle persone, gruppi ed organizzazioni che si dedicano all'imposizione dei obiettivi;

b) organizza oppure partecipa ai incontri, ai gruppi di discussione, ai seminari, alle conferenze, ai corsi professionali, ai progetti ed altri tipi di collaborazione.

La fondazione non può esercitare altre attività che quelle sopra indicate eccetto quelle che sono collegate oppure quelle che completano le attività istituzionali della fondazione.

### 4. Patrimonio

Il patrimonio della fondazione si compone come segue:

a) dei titoli della signora Ilse Waldthaler che sono depositati nella e gestiti dalla Banca Raiffeisen di Bolzano, ufficio Gries, deposito n. 1-12212 ed anche dei contanti in cassa sul c/c 127444-9 della signora Ilse Waldthaler detratta la legittima dei eredi;

b) dei diritti, delle pubblicazioni oppure guadagni delle attività;

c) dei beni mobili ed immobili, dei contanti in cassa, dei valori e tutto quello che verrà concesso alla fondazione tramite donazioni e successioni;

d) dei contributi che vengono dati da corporazioni, istituzioni ufficiali o privati ed anche dalle persone individuali se sono destinati ad un accrescimento del patrimonio.

## 5. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della fondazione sono:

- a) i redditi del proprio patrimonio;
- b) i contributi supplementari degli amici della ILSE WALDTHALER FONDAZIONE ed anche altri promotori;
- c) i profitti delle collezioni oppure delle sovvenzioni dalle persone individuali, dalle corporazioni ufficiali e private che sono collegati alle attività specifiche della fondazione;
- d) le retribuzioni e le somme di denaro acquistate dalla fondazione.

## 6. Organi della fondazione

I quali sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente, il vicepresidente, il tesoriere;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) l'assemblea riunione degli amici della fondazione.

La composizione ed il modo di operare degli organi della fondazione si fondano sul principio della rappresentazione uguale delle donne e degli uomini.

Le cariche della fondazione sono onorifiche, eccetto eventuali rimborsi delle spese che sono comprovate e sono state pagate durante la gestione sulla base dei criteri redatti dal consiglio di amministrazione.

## 7. Il Consiglio di amministrazione: composizione, durata e modifiche

I membri del consiglio di amministrazione vengono eletti dall'assemblea degli amici della fondazione, rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti. Il consiglio di amministrazione consiste di almeno 5 membri fino ad un massimo di 11 membri. La quantità dei membri del consiglio di amministrazione viene determinata dal consiglio di amministrazione che volge al termine per la seguente gestione in considerazione delle esigenze di una amministrazione buona della fondazione. Lo stesso vale anche per le modalità della rielezione, le quali sono da approvare dal consiglio di amministrazione con maggioranza assoluta.

Nel caso di rinuncia, di morte, di scadenza oppure di richiamo di un membro il consiglio di amministrazione potrà entro 60 giorni sostituire questa persona fino alla scadenza dello mandato tramite cooptazione. Eventuali impiegati o collaboratori con contratti indeterminati non possono essere membri del consiglio di amministrazione.

## 8. Consiglio di amministrazione - obiettivi e modo di lavoro

Il consiglio di amministrazione ha la competenza generale per il processo del lavoro e dell'amministrazione della fondazione con tutte le ordinarie e straordinarie competenze amministrative. Quindi il consiglio di amministrazione è autorizzato a fare tutto quello che ritiene opportuno per l'adempimento dei compiti e degli obiettivi della fondazione ed altrettanto per l'amministrazione dei beni, l'organizzazione e dei servizi ed anche per le attività relative al personale.

In particolare:

- a) redige e delibera sui programmi della fondazione;

- b) redige ed approva il preventivo di bilancio e il bilancio di fine anno della fondazione e gli consegna ai organi competenti di controllo;
- c) delibera le modificazioni dello statuto che devono limitarsi alle regole organizzative;
- d) delibera lo scioglimento della fondazione secondo il parere unanime dell'assemblea degli amici della fondazione;
- e) elegge il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere e può conferire loro in congiuntamente o disgiuntamente competenze determinate ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) delibera gli incarichi dei lavori o l'ammissione eventuale degli impiegati compresi i loro compiti e le loro retribuzioni;
- g) può conferire mansioni speciali e responsabilità ad uno o a più membri;
- h) consiglia e delibera su una eventuale collaborazione oppure su una convenzione con commissioni scientifiche, unioni, persone fisiche o persone giuridiche, istituzioni ufficiali o private;
- i) delibera su proposta del presidente le regole della distribuzione dei premi;
- j) informa regolarmente gli amici o le promotrici della fondazione sull'attività della fondazione e convoca l'assemblea degli amici della fondazione.

#### 9. Presidente, vicepresidente, tesoriere

I suddetti vengono eletti con maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione. Nel caso dei motivi provabili e coercitivi il consiglio di amministrazione può ritirare il loro mandato con maggioranza dei due terzi.

Il presidente è il rappresentante legale della fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, firma le pratiche, convoca il consiglio di amministrazione e ne ha la presidenza, attua le sue decisioni ed esegue i poteri che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione in generale oppure volta per volta.

Nei casi urgenti può prendere le misure che sono di competenza del consiglio di amministrazione; i quali devono essere ratificati nella successiva riunione.

Il vicepresidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o in caso di impedimento ed esegue i poteri che gli vengono attribuiti in generale oppure volta per volta dal presidente.

Nei confronti dei terzi la firma del vicepresidente vale come prova dell'assenza oppure dell'impedimento del presidente.

Il tesoriere controlla le finanze e la regolarità della contabilità della fondazione. Firma insieme col presidente il preventivo di bilancio annuale ed il bilancio di fine anno.

#### 10. I revisori dei conti

Il bilancio della fondazione è soggetto a controllo di tre revisori che vengono eletti dal consiglio di amministrazione; di essi almeno uno deve essere iscritto nell'albo dei revisori.

I revisori rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti. La carica del revisore può anche essere retribuita secondo una decisione del consiglio di amministrazione.

#### 11. Amici della fondazione

Amici della fondazione sono persone privati, corporazioni ed associazioni, istituzioni ufficiali e privati che hanno contribuito ad aumentare il patrimonio della fondazione con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare tutti gli amici della fondazione che hanno contribuito con loro collaborazione straordinaria o con cessione dei beni materiali o immateriali allo sviluppo della fondazione.

#### 12. Assemblea degli amici della fondazione

L'assemblea degli amici della fondazione viene convocata almeno una volta all'anno e nel caso della sostituzione del consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima della sua decadenza.

Le assemblee vengono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione che ne ha anche la presidenza.

La riunione è indipendente dalla quantità dei partecipanti e le sue decisioni vengono confermate con maggioranza di voti dei presenti.

La riunione elegge i membri del consiglio di amministrazione ed anche di propria iniziativa perizie sulle attività della fondazione.

### 13. Promotori della fondazione

Promotori della fondazione sono quelli che partecipano all'attività della fondazione con un contributo annuale che nel suo importo minimo viene stabilito dal consiglio di amministrazione. Essi vengono informati dell'attività della fondazione con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, vengono in esse coinvolti, possono usare i servizi e le infrastrutture della fondazione e possono essere invitati senza diritto di voto all'assemblea degli amici della fondazione.

La fondazione sostiene con le misure adatte ed iniziative la partecipazione tanto degli amici quanti dei promotori della fondazione con l'obiettivo di garantire, nell'ambito degli obiettivi statutari, la discussione delle direttive di sviluppo della fondazione.

### 14. Anno amministrativo e durata

La fondazione è obbligata a fare un annuale preventivo di bilancio.

L'anno amministrativo comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

La fondazione non è autorizzata, neanche indirettamente, a distribuire profitti di qualsivoglia tipo oppure esuberi amministrativi, fondi, riserve oppure capitalizzazioni durante l'esistenza della fondazione, eccetto che la trasmissione o la distribuzione siano previste dalla legge o vengono fatte a favore delle organizzazioni sociali di interesse collettivo che fanno parte della stessa struttura unitaria secondo le regole legali o statutarie.

La fondazione usa i profitti oppure gli esuberi amministrativi per la realizzazione delle attività istituzionali o delle attività direttamente collegate con queste.

La fondazione viene costituita senza un limite di tempo.

Nel caso in cui l'obiettivo della fondazione oppure il patrimonio non sia più sufficiente, il consiglio di amministrazione delibera secondo una perizia degli amici della fondazione il suo scioglimento o la sua trasformazione con maggioranza assoluta.

In questi casi i beni che sono rimasti dopo la liquidazione vengono trasferiti ad altre organizzazioni sociali di interesse collettivo oppure vengono utilizzati per scopi di utilità ufficiali dopo aver sentito l'organo di controllo ai sensi dell'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, salvo un altro uso previsto dalla legge. Le organizzazioni favorite della trasformazione del patrimonio rimasto o le corporazioni vengono stabilite dal consiglio di amministrazione, sempre secondo una perizia unanime degli amici della fondazione e devono avere gli stessi obiettivi come la fondazione.

### 15. Conflitti

Tutti gli eventuali conflitti tra membri degli organi statutari o tra loro e la fondazione rientra nelle competenze di tre giudici conciliatori, il presidente dei quali viene nominato dal consiglio di amministrazione e gli altri due da loro stessi.

Prendono le loro decisioni senza norme procedurali ex bono et aequo. La loro decisione è impugnabile.

### 16. Riferimento

Per quanto non previsto dal presente statuto varranno le disposizioni del codice civile sulle fondazioni.

